



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **180/VIA/2017**

Prot. n. 78771 del 21 luglio 2017

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 13 della L.R. n. 4/2016)

Rinnovo di autorizzazione di "Impianto esistente di stoccaggio (R13) e recupero (R4) di rottami metallici ferrosi e non ferrosi"

Ditta: **CESARATO LUCA**

Sede legale: Via Fiumazzo, 38 – 35028 PIOVE DI SACCO PD

Sede attività: Piove di Sacco - Via Fiumazzo, 38 - Frazione Corte

Codice SIA Ditta n. 5602

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1020 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 1979 del 06/12/2016;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 "Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale" approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 18/04/2017 Prot. n. 43795, 43796 e 43798 e in data 20/04/2017 Prot. n. 44972 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Piove di Sacco, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, della Ditta CESARATO LUCA per l' "Impianto esistente di stoccaggio (R13) e recupero (R4) di rottami metallici ferrosi e non ferrosi", nel comune di Piove di Sacco, operante in regime di comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5/2/98. Contestualmente alla domanda sono stati depositati la Relazione Tecnica e altra documentazione ai sensi della DGRV n. 1020/2016 e DGRV n. 1979/2016;
- con nota Prot. n. 51645 del 9/05/2017 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Piove di Sacco, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Piove di Sacco;
- con attestazione del 18/04/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016;

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì

Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova" - Casella Postale Aperta 35122 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

- la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito (sezione Ambiente, pagina Valutazione Impatto Ambientale) l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- il rinnovo di autorizzazione dell'impianto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali, prevista nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. zb) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06* e nell'allegato A2 della L.R. n. 4/2016 punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. zb) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06;*
- la Ditta ha presentato l'impianto al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 2 dell'O.d.G.) durante la seduta del 10/05/2017;
- il Comune di Piove di Sacco con nota Prot. n. 57181 del 23/05/17 ha comunicato che lo scolo Fiumazzo non rientra tra i corsi d'acqua oggetto di tutela paesaggistica;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- la ditta Cesarato Luca da numerosi anni opera nel settore del commercio all'ingrosso di rottami metallici (principalmente metalli ferrosi e non ferrosi) ed altri materiali da recupero. Gestisce inoltre, presso la sede operativa, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi "metallici", provenienti da officine meccaniche, attività artigianali e piccole attività industriali;
- e' iscritta alla posizione n. 225/PD del registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Procedura Semplificata;
- l'impresa è legittimata all'esercizio dell'impianto in parola mediante operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) per una potenzialità annua di trattamento pari a 8.000 t e per una capacità massima (istantanea) di stoccaggio pari a 500 t;
- l'ambito di insediamento è caratterizzato da una superficie fondiaria complessiva pari a 7.050,00 m², di cui 3.900,00 m² circa sono occupati dall'impianto esistente di stoccaggio (R13) e recupero (R4) rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi;
- il sito operativo è costituito da un ampio piazzale pavimentato (parte destinato all'attività di stoccaggio e recupero rottami metallici e parte destinato all'attività di commercio ferramenta e minuterie metalliche), da un capannone a destinazione d'uso commerciale e, in piccola parte, da un'area scoperta in terra battuta con ghiaio, di estensione pari a circa 542 m², ubicata in prossimità dell'accesso carraio all'area di impianto, destinata al transito e manovra di vettori e pesatura;
- la richiesta di rinnovo non prevede modifiche all'impianto;
- inoltre la Ditta comunica esclusivamente alcune limitate varianti rispetto alle attività di cui alla comunicazione Prot. n. 27221 del 15/02/2013 (ultimo rinnovo del numero d'iscrizione al registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi della Provincia di Padova al n. 225/PD), che si sostanziano in:
 - Rinuncia allo svolgimento dell'attività di cui alla tipologia n. 5.7 dell'allegato 1 sub allegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.i.;
 - Ridistribuzione tra le tre tipologie di attività mantenute dei quantitativi massimi gestibili annualmente a totali invariati;



PROVINCIA DI PADOVA

- Ridistribuzione tra le tre tipologie di attività mantenute dei quantitativi massimi stoccabili in messa in riserva a totali invariati;
- non sono previsti la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e/o l'installazione di nuovi impianti, attrezzature e tecnologie per il trattamento dei rifiuti. La configurazione edilizia/impiantistica attuale del sito non subirà alcuna modifica strutturale;
- urbanisticamente la Ditta esercita la propria attività produttiva in zona impropria, da assoggettare a specifica disciplina mediante il Piano degli Interventi, secondo le direttive di cui all'art. 14, comma 34 delle N.T.A. del P.A.T.I.;
- la Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014;
- il proponente ritiene che sia da *confermare la situazione esistente senza necessità di mitigazioni*;
- l'impianto è effettivamente già dotato di sistemi di mitigazione quali: impermeabilizzazione delle aree di lavorazione, trattamenti delle acque, assenza di scarichi nel suolo. Inoltre gli impatti per quanto riguarda l'atmosfera (emissioni in atmosfera non significative) ed il traffico (un mezzo al giorno) sono trascurabili. La ditta ha inoltre fornito la "valutazione previsionale acustica" e "nota tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza" che dimostrano l'assenza di impatti significativi sul clima acustico e sugli ecosistemi;
- i sistemi presenti risultano nel complesso adeguati a garantire la compatibilità ambientale della attività, per cui non sono necessarie ulteriori misure di mitigazione.

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 14/07/2017 (argomento n. 2 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità, per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 14/07/2017 (argomento n. 2 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di non indicare nuove misure di mitigazione da adottare da parte della Ditta.

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto, per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, del progetto presentato dalla ditta CESARATO LUCA relativo all' "Impianto esistente di stoccaggio (R13) e recupero (R4) di rottami metallici ferrosi e non ferrosi", nel comune di Piove di Sacco, operante in regime di comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità;

ART. 2 di non indicare nuove misure di mitigazione da adottare da parte della Ditta;



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 3 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;
- ART. 4 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta CESARATO LUCA, con sede legale: Via Fiumazzo, 38 – 35028 PIOVE DI SACCO PD;
- ART. 5 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Piove di Sacco;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 7 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ART. 8 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)